

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 luglio 2013, n. 5/R.

Regolamento regionale recante: “Terza proroga dei termini per l'installazione dei misuratori di portata di cui all'articolo 6 del regolamento regionale 25 giugno 2007, n. 7/R (Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica. 'Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61').”.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61;

Visti i regolamenti regionali 25 giugno 2007, n. 7/R, 9 luglio 2009, n. 8/R e 27 dicembre 2010, n. 22/R

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 58-6110 del 12 luglio 2013

emana

il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: “Terza proroga dei termini per l'installazione dei misuratori di portata di cui all'articolo 6 del regolamento regionale 25 giugno 2007, n. 7/R (Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica. 'Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61').”.

Art. 1.

(Proroga dei termini per l'installazione dei misuratori di portata di cui all'articolo 6 del regolamento regionale 25 giugno 2007, n. 7/R)

1. Il termine per l'installazione degli strumenti di misura e registrazione delle portate e dei volumi prelevati previsto ai numeri 2) delle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 6 del regolamento regionale 25 giugno 2007, n. 7/R (Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica), come modificato dall'articolo 1 del regolamento regionale 27 dicembre 2010, n. 22/R, è prorogato al 1° luglio 2015 con riferimento ai prelievi di portata massima concessa inferiore a 500 litri al secondo. La disposizione di cui al presente comma ha efficacia dal 1° luglio 2013.

2. La proroga di cui al comma 1 si applica anche alle restituzioni in atto di cui all'articolo 9 del regolamento regionale 7/R/2007 di portata massima inferiore a 500 litri al secondo.

Art. 2.

(Urgenza)

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 12 luglio 2013.

Roberto Cota